



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 213

Data 01/06/2022

OGGETTO: AREA TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE. SETTORE VERDE, PARCHI E RETICOLO IDRICO. ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE E DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDIO BOSCHIVO AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353/2000 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" .

L'anno 2022, addì uno del mese di Giugno alle ore 16:10 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
DELBONO EMILIO	Sindaco	Si
CASTELLETTI LAURA	V. Sindaco	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	--
CAPRA FABIO	Assessore	Si
COMINELLI MIRIAM	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore anziano	--
MANZONI FEDERICO	Assessore	Si
MORELLI ROBERTA	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessore	Si

Presiede il Sindaco Emilio Delbono

Partecipa vice Segretario Generale Dott.ssa M. Maddalena Sanna

La Giunta Comunale

Premesso che la legge 21 novembre 2000 n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi", ha come finalità la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli Enti competenti compiti di prevenzione e lotta attiva e monitoraggio contro gli incendi boschivi;

Considerato:

- che l'art. 2 della legge n. 353/2000 definisce incendio boschivo "un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree";
- che l'art. 3 comma 1 della legge n. 353/2000 dispone che le regioni approvano il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", sulla base di linee guida e di direttive deliberate, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;
- che l'art. 10 comma 1, della Legge n. 353/2000, definisce, nell'ambito di incendi definiti boschivi dall'art. 2 della stessa legge, divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal fuoco;
- che in particolare nell'art. 10 si legge: "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal

fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell' Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.”;

Preso atto:

- che Regione Lombardia con D.G.R di n. XI/1670 del 27.5.2019 ha emanato le disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l' esecuzione di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale;
- che nello specifico nella sopracitata D.G.R. vengono definiti gli ambiti boschivi rientranti nella qualifica di “particolari valori ambientali e paesaggistici”, nonché viene precisato che per “attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale” si debbano intendere tutte le “attività selvicolturali” di cui all' art. 50 c. 1 della L.R. n.31/2008, eccezion fatta per gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale;

Visto che l' art. 10, comma 2, della Legge n. 353/2000 impone ai Comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell' articolo 3, di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell' ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato e che tale catasto sia aggiornato annualmente;

Richiamate la D.G.R. 20 dicembre 2002, n. 11619 “Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi boschivi ai sensi del Regolamento CE n.2158/92” e le successive deliberazioni di aggiornamento del Piano stesso, ultima delle quali la D.G.R. 23 dicembre 2019 - n. XI/2725 che ha approvato il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022 (legge n.353/2000);

Dato atto che il Piano Regionale precitato ha attribuito al territorio del Comune di Brescia la “Classe di Rischio 2” (su una scala da 1 a 5), caratterizzata da una bassa frequenza di incendi con eventi che si manifestano solo in condizioni eccezionali;

Visto il D.L. 8 settembre 2021 n. 120, convertito dalla Legge 8 novembre 2021 n. 155, recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, che all' art. 3, comma 3, ribadisce che gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all' art. 10, comma 2 della L. n. 353/2000, qualora non siano

approvati dai Comuni siano adottati in via sostitutiva dalla Regione e che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri assicura il monitoraggio rispetto agli obblighi di perimetrazione in capo ai Comuni;

Preso atto che il Comune di Brescia è sprovvisto del Catasto delle aree percorse dal fuoco, anche perché negli ultimi anni non si sono manifestati eventi significativi;

Considerato che nel corso nei primi mesi dell'anno 2022 sul territorio del Comune di Brescia, si sono verificati ben 6 incendi boschivi sul Monte Maddalena, come da informative della Stazione di Brescia della Regione Carabinieri Forestale "Lombardia" di cui ai seguenti protocolli: PG 45962 del 11.2.2022, PG 45965 del 11.2.2022; PG 50581 del 17.2.2022, PG 65136 del 2.3.2022; PG 88638 del 22.3.2022; PG 146648 del 12.5.2022;

Preso atto che l'incendio del 20-21-22 marzo si è esteso anche sul territorio comunale di Nave;

Ritenuto necessario istituire, in applicazione di quanto disposto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, il Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, al fine dell'applicazione dei divieti e prescrizioni;

Visto il documento "Catasto degli Incendi Boschivi" del Comune di Brescia, predisposto dal Settore Verde Parchi e Reticolo idrico allegato alla presente quale parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono indicati i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi e l'individuazione cartografica delle stesse, redatto a seguito di specifici sopralluoghi con georeferenziazione dei perimetri delle aree;

Dato atto:

- che l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'Albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni;
- che decorso il predetto termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;
- che è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti previsti dall'art. 10 della legge 353/2000, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 26.5.2012 dal responsabile del Settore

Verde, Parchi e Reticolo Idrico e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di istituire, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 10, c. 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, il "Catasto Incendi Boschivi", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, nel quale è indicata l'individuazione cartografica delle stesse e i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi;
- b) di dare atto che:
 - il Catasto Incendi Boschivi ivi istituito deve essere pubblicato all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi;
 - durante il periodo di pubblicazione, chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni;
 - entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni devono essere definitivamente approvati dalla Giunta comunale;
- c) di dare mandato al Responsabile del Settore Verde Parchi e reticolo Idrico affinché provveda agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente in materia;
- d) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Carabinieri Forestale "Lombardia" - Stazione di Brescia e al Comune di Nave per quanto di competenza;
- e) di provvedere annualmente all'aggiornamento del Catasto nel caso del verificarsi di incendi;
- f) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano spese per il Comune;
- g) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- h) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.